Comune di Padova

Settore Mobilità

Ordinanza n. 2020/62/0249 del 31/07/2020

Oggetto: INTEGRAZIONE TEMPORANEA DELLE ORDINANZE RIGUARDANTI IL REGIME DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PER IL TRASPORTO DELLE MERCI NELLE AREE PEDONALI.

IL CAPO SETTORE
Settore Mobilità

CONSIDERATO che:
- al fine di ridurre l'impatto ambientale dei veicoli commerciali nel centro abitato è stata adottata una piattaforma logistica denominata "Cityporto", ubicata presso l'Interporto di Padova, aperta a tutti gli operatori con l'obiettivo di promuovere la riorganizzazione del sistema distributivo delle merci nel centro storico, in modo da concentrare il trasporto merci su mezzi dotati di maggiore efficienza ambientale (alimentati a metano) e con minore impatto sul traffico, riducendo il numero di spostamenti nella viabilità urbana;
- con l'ordinanza n. 730/279081 del 17/10/2007 si è concessa la deroga alle ordinanze istitutive delle varie aree pedonali, inserendo nell'elenco degli utenti e categorie ai quali è consentito l'accesso senza specifica autorizzazione anche i veicoli per il trasporto delle merci in uso alla piattaforma logistica, che risultano chiaramente identificati da specifici pittogrammi riportati sull'intera carrozzeria;
- con l'avvento dei veicoli "commerciali" con propulsione esclusivamente elettrica, l'Amministrazione ha concesso, sperimentalmente per due mesi, l'accesso alle aree pedonali a tali veicoli, anche se in uso ad altri operatori, al fine di verificarne la compatibilità con il particolare contesto urbano;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 2019/46/0564 del 30/08/2019, con validità fino al 31/10/2019, che recepiva quanto sopra indicato e le successive ordinanze di proroga che estendevano complessivamente la validità del provvedimento fino a venerdì 31/07/2020;

PRESO ATTO che il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 59 del 29/07/2020 ha approvato un decreto legge con il quale è stato prorogato fino al 15/10/2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RAVVISATA la necessità prorogare ulteriormente il sopraccitato provvedimento fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da virus Covid 19;

VISTO il parere favorevole, per gli aspetti connessi alla sicurezza della circolazione stradale, del Settore Polizia Locale e Protezione Civile - Reparto Coordinamento Operativo – Squadra Centrale Operativa in data 31/07/2020;

VISTI:
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

O R D I N A

1. la deroga temporanea alle ordinanze istitutive delle varie aree pedonali, inserendo nell'elenco degli utenti e categorie ai quali è consentito l'accesso senza specifica autorizzazione anche i veicoli per il trasporto delle merci ad alimentazione esclusivamente elettrica, da sabato 1/08/2020 fino a giovedì 15/10/2020, con velocità particolarmente ridotta ("a passo d'uomo");

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

31/07/2020

Il Capo Settore
Carlo Andriolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa